

TI_GERICHTE 17.2011.67 vom 27. Juni 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.67

FR: TI_GERICHTE 17.2011.67 du 27 juin 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2011.67 del 27 giugno 2012

Regeste

Proscioglimento in assenza di un solido quadro indiziario. In più, la manifesta e pesante violazione del principio di celerità, in concreto l'assenza di atti istruttori durata quasi 8 anni e la conclusione del procedimento dopo più di 11 anni e mezzo dall'apertura, impone l'abbandono di quest'ultimo

Erwägungen

E. 10

Al momento dei fatti, AP 1 lavorava alle dipendenze di ACPR 1 e prestava la sua attività anche per ACPR 2. a) La ACPR 1 è una società anonima di intermediazione finanziaria, con sede a _____, che si occupa di gestione patrimoniale per clienti, anche non residenti, mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari. Presidente del CdA è R. mentre T. è amministratore delegato. Fanno parte del CdA anche S. e M.. Tutti godono del diritto di firma collettiva a due. La ACPR 2 è una società anonima di natura analogica, attiva nell'ambito commercialistico-fiduciario, sempre con sede a _____. Presidente del CdA è G.. T. è pure amministratore delegato di questa società. Gli altri membri del CdA sono S. e GS.. Tutti hanno diritto di firma collettiva a due. Concretamente, entrambe le società fanno capo e sono amministrate da T. (iscritto all'albo dei fiduciari). Le due società occupano gli stessi uffici (in _____, class. 2/2: AI 102, pag. 2) e sono legate da un contratto di prestazione di servizi per cui i dipendenti di ACPR 1 lavorano anche per ACPR 2. Ambedue le società sono riconducibili a ACPR 1, gruppo societario con sede in _____. b) Fra i clienti di ACPR 2 c'era A., liquidata il 1° dicembre 2004 e cancellata dal RC il 18 aprile 2005. L'A. era una società anonima di diritto svizzero, costituita nel 1998 da ACPR 2 su incarico degli azionisti di _____, società che ha sede nel comprensorio di _____, attiva nella produzione di ceramica (MP inc. 2001.2597 AI 15 pag. 4-5). L'A. aveva sede operativa a _____ e gestione amministrativa presso ACPR 2 (class. 1/2: AI 35, pag. 1). Al momento dei fatti, Ro. era amministratore unico della società e titolare del diritto di firma individuale. c) Entrata, nel 1997, alle dipendenze della ACPR 1 (e, dunque, operativa anche per la ACPR 2) come impiegata e segretaria di T., AP 1 ha avuto, col tempo, incarichi di maggiore responsabilità. Al riguardo, l'appellante ha dichiarato: " Con il prosieguo del tempo mi sono state affidate responsabilità su clienti e ditte da noi amministrate e dal 1999 avevo ricevuto il grado di procuratore all'interno della ACPR 1 con firma collettiva a due. In seguito, la firma collettiva a due è stata vincolata ad un membro del consiglio d'amministrazione. Nell'ambito della mia attività quotidiana alla ACPR 1 mi occupavo di contabilità e amministrazioni in generale." (class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 1) d) Secondo le sue dichiarazioni, nell'ambito della sua normale attività, l'appellante ha lavorato anche per A.: " Per quanto riguarda i miei contatti con la società A.. di _____, amministrata dalla ACPR 2, io me ne sono occupata

direttamente nel 1998 all'atto della costituzione e dell'organizzazione in special modo della contabilità e trading. Già durante il corso del 1998, una volta organizzata questa società, la gestione amministrativa, contabile e di trading della stessa è passata nelle mani della mia collega GG., dom. a _____. Nei confronti della mia collega avevo comunque mantenuto una sorveglianza e collaborazione sul suo operato verso l'A.. Sempre in riferimento alla A., mi sono comunque sempre occupata dei conteggi stipendi e dell'IVA in quanto la mia collega non ne era capace. Inoltre, alla fine dell'anno, mi occupavo pure della chiusura dei bilanci con controllo della documentazione contabile generale. A precisa domanda dichiaro che non avevo nessuna procura per poter operare sui conti della A.. All'interno della ACPR 1 e della ACPR 2 vi erano i signori T. (direttore) e V. (resp. settore fiduciario) che hanno procure per operare su conti della A. al fine di effettuare prelevamenti per il pagamento di fatture ed altro" (class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 1 e 2) e) Il 30 ottobre 2000 AP 1 ha disdetto il proprio contratto di lavoro con la ACPR 1: "Le mie dimissioni non sono state date per particolari motivi o per problemi con colleghi e superiori. Posso dire che io non ero contenta di taluni sistemi di lavoro all'interno della società e quindi con il tempo le mie motivazioni erano venute meno. La decisione è stata però presa durante il mese di ottobre dopo essere stata ripresa, a mio avviso ingiustamente, dal dott. T." (class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 2) Il direttore ha accettato le dimissioni della dipendente lo stesso giorno del loro inoltro e l'ha dispensata, con effetto immediato, dall'obbligo di lavorare, facendole consegnare seduta stante le chiavi dell'ufficio. f) A metà novembre 2000, la ACPR 1 ha assunto S. (contabile federale di formazione), con il compito di occuparsi della contabilità della stessa ACPR 1, di ACPR 2 e di alcuni clienti e con l'incarico di eseguire una verifica dei conti societari. Il 28 novembre 2000 ACPR 1 e ACPR 2 hanno presentato una denuncia contro AP 1 per i titoli di appropriazione indebita, amministrazione infedele e falso in documenti in cui viene sostenuto che, dagli accertamenti eseguiti dal contabile, sono emerse malversazioni ai danni loro e di A.. ACPR 1 e ACPR 2, costitutesi parte civile, hanno quantificato le malversazioni avvenute nel 1999/2000 a loro danno in fr. 5'004.90, rispettivamente fr. 3'154.25 (class. 1/2: AI 10), mentre quelle a danno di A. (che non si è mai costituita parte civile) sono state quantificate in complessivi fr. 160'815.45 (class. 1/2: AI 1). A seguito delle indagini avviate dal Ministero pubblico, AP 1 è stata arrestata il 1° febbraio 2001 ed assoggettata al carcere preventivo fino al 9 aprile 2001.

E. 11

Nel corso dell'inchiesta, l'indagata ha sempre negato ogni addebito, riconoscendo solo di essere incorsa in alcune leggerezze nella tenuta e nel controllo della contabilità e lasciando, peraltro, intendere che i responsabili degli ammanchi andavano cercati in altre persone operanti presso le società denuncianti. In data 1° settembre 2009 il Ministero pubblico ha emanato un decreto di accusa in cui dichiarava AP 1 autrice e colpevole di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e soppressioni di documento e ne proponeva la condanna alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 150.-, per complessivi fr. 13'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 2'000.-, al pagamento di fr. 177'629.- alla ACPR 2 (di cui fr. 2'811,25 per sé e fr. 174'817,75 per A.) e di fr. 5'347.90 alla ACPR 1, nonché a farsi carico della tassa e spese giudiziarie per un totale di fr. 1'200.-.

E. 12

Con sentenza 18 maggio 2011 il giudice della Pretura penale, confermando solo parzialmente il castello accusatorio, ha giudicato AP 1 autrice colpevole di ripetuta truffa a danno di A. per 13 operazioni di prelevamento dal conto di questa società per complessivi fr. 144'730.40 eseguite mediante false procure (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 2.1, 2.3-2.14) ed autrice colpevole di ripetuta falsità in documenti (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 3), mentre ha proscioltto l'imputata dall'accusa di ripetuta appropriazione indebita (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 1), da quella di soppressioni di documento (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 4) e da quella di truffa limitatamente all'operazione di prelevamento di fr. 16'125.- datata 11 giugno 1999 (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 2.2). AP 1 è stata condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna, per complessivi fr. 7'200.-, condizionalmente sospesa per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 2'000.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia. Contestualmente il giudice di prima sede ha rinviato le parti civili ACPR 1 e ACPR 2 al competente foro civile ed ha ordinato la confisca dell'importo giacente sul conto n. , intestato a AP 1, presso _____. La sentenza è stata appellata dall'imputata. Di qui la presente procedura. Appello Presunta violazione dei diritti della difesa

E. 13

L'appellante ha sollevato una serie di censure attinenti alla violazione del suo diritto di essere sentita. Tali censure - non tutte destituite di fondamento - possono rimanere irrisolte ritenuto che, per i motivi che seguono, l'appellante deve essere assolta. Nel merito

E. 14

settembre 1999/TP/gg ” con riferimento nr. 277/99. Tuttavia, sulla scorta di una fotocopia eseguita dal revisore contabile a comprova dei controlli da lui eseguiti per l'anno 1999, si è potuto risalire ad una seconda fattura nr. 102/99 che riporta la data “ 1° settembre 1999/TP/jac ” ed il riferimento nr. 279/99. Ora, dall'elenco denominato “ riferimento lettere ” di ACPR 2 si evince che al rif. 277/9 è registrata la fattura nr. 102/99 di ACPR 2. Da ciò si deduce che è falsa la fattura nr. 102/99 del 1° settembre 1999 con rif. 279/99 e, conseguentemente, anche la causale indicata nella procura di prelevamento 21 settembre 1999 per fr. 15'050.-. g.3) I prelevamenti di fr. 6'579.- dell'11 gennaio 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200002), di fr. 8'514.- del 2 febbraio 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200008), di fr. 9'137,50 del 10 marzo 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200173) e di fr. 13'222,50 del 31 marzo 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200158 e 200485) - di cui ai punti 1.6., 1.7., 1.8. e 1.9. del dispositivo sentenza impugnata - sono contabilmente registrati a saldo delle fatture emesse dalla ditta F.. Tuttavia, né le fiches _____ né le procure di prelevamento precisano la causale delle operazioni. Interrogata dalla polizia il 3 aprile 2001 (AI 99A doc. 36, pag.1-2), Ru., impiegata al servizio di contabilità presso la ditta F., ha dichiarato quanto segue: “ non ci risulta di aver mai emesso verso il nostro cliente A. le fatture n. 200002/200008/ 200158/ 200173/ 200485/ 201510/ 201718 nonché le fatture 201234/ 201725/ 202295/ 203597 e le fatture senza numero datate 21.2.2000 e 23.3.2000. Per quanto riguarda le prime sette fatture il numero corrisponde ad altri clienti mentre non risultano emesse le altre fatture numerate. A precisa domanda dichiaro che il pagamento delle nostre fatture indirizzate ad A. è sempre avvenuto o tramite bonifico bancario o per pagamento CCP. Non mi risulta siano mai state pagate nostre fatture a contanti”. Ne segue la falsità delle registrazioni che si riferiscono alle inesistenti fatture nr. 200002, nr. 200008, nr. 200173, nr. 200158 e nr. 200485 e, di riflesso, la falsità della causale indicata sulle procure di prelevamento per complessivi fr. 37'453.- (fr. 6'579.- + fr. 8'514.- + fr. 9'137,50 + fr.

13'222,50). g.4) Per quanto riguarda i prelevamenti di fr. 13'130,30 del 28 luglio 2000, di fr. 18'006,75 del 13 settembre 2000 e di fr. 10'212,50 del 22 settembre 1999 - pto 1.10., 1.11. e 1.12. del dispositivo della sentenza impugnata - né le fiche di _____ né le procure intestate ad A. a favore di AP 1 indicano alcuna fattura di riferimento. Dalla contabilità di A. (mastros) risulta che, il giorno stesso di ciascuno dei tre prelevamenti bancari, quanto attinto dal conto di _____ è stato accreditato sul conto cassa di A. (AI 99B, doc. 78). Tuttavia, nella documentazione bancaria conservata da quest'ultima mancano i giustificativi del prelievo concernenti l'impiego della liquidità in uscita. Al riguardo, S. ha dichiarato " in relazione a questi prelievi ci siamo accorti che erano stati registrati dalla banca sul conto cliente ma che non c'erano i documenti relativi al prelievo nell'apposito classatore banca. Conseguentemente non c'era nessun documento che dava indicazioni sull'uso o la destinazione di questi soldi. Abbiamo potuto ricostruire questi casi chiedendo alla banca un duplicato dei documenti relativi ai prelevamenti. Se questi soldi non risultavano usati per il pagamento di fatture o altro dovevano risultare come entrati nella cassa del cliente. Però dei soldi nulla risultava ed evidentemente mancavano" (AI 99A, doc. 22, pag. 3, R. 4). Ne consegue che per i prelevamenti di fr. 13'130,30 del 28 luglio 2000, di fr. 18'006,75 del 13 settembre 2000 e di fr. 10'212,50 del 22 settembre 1999 (pto 1.10., 1.11. e 1.12. dispositivo sentenza impugnata) non sussiste agli atti prova dell'avvenuta destinazione. g.5) Con riferimento al prelevamento di fr. 16'125.- del 2 ottobre 2000 - pto 1.13. del dispositivo della sentenza impugnata - la relativa fiche di _____ agli atti non rinvia ad alcuna fattura. Anche la procura di prelevamento intestata ad A. a favore di AP 1 non reca alcuna causale. Nella contabilità A. risulta nondimeno registrata la fattura nr. 201510 del 28 agosto 2000 per fr. 7'580.- e la fattura nr. 201718 del 4 settembre 2000 per fr. 8'545.-, per un totale di fr. 16'125.-, entrambe asseritamente di F.. Quest'ultima ditta ha tuttavia smentito di avere emesso le predette fatture a carico di A. (AI 99A doc. 36; AI 99B, doc. 93 e 94). Come già precisato alla lettera g.3) di questo considerando, durante l'interrogatorio del 3 aprile 2001 (AI 99A doc. 36, pag.1-2), Ru., preposta alla contabilità della ditta F., ha dichiarato che si tratta di riferimenti concernenti fatture inviate ad altri clienti. Ciò non può che far concludere per la falsità delle relative registrazioni contabili nonché della causale indicata nella procura di prelevamento di fr. 16'125.-.

E. 15

L'accertamento dell'indicazione di fatture false/inesistenti non basta, evidentemente, a fondare quello secondo cui è stata AP 1 ad apporre sulle procure/ordini di prelevamento le indicazioni non conformi alla realtà. La questione dell'autore di tale errato completamento non è stata indagata in inchiesta. La richiesta perizia calligrafica - così come la richiesta di edizione della documentazione bancaria (cartellino firme, ..) - non sarebbe stata di alcuna utilità essendo stati tali ordini tutti compilati a macchina.

E. 15.30

del pomeriggio del 22 novembre 2000 si sarebbe incontrata con GG., avendo avuto quel giorno a _____ una seduta di massaggi di circa un'ora e mezza dalle 15.00 alle 16.30 (class. 1/2: AI 54, pag. 16; class. 2/2: AI 77: in relazione ad altri incontri del 22.11.2000 avuti da AP 1 cfr. class. 2/2: AI 62; AI 77, AI 78, AI 84). AP 1 ha, inoltre, affermato: "la prima telefonata segnalando che qualcosa non andava in A. in effetti mi è stata fatta dalla GG.. In seguito nel corso dei giorni a seguire lo scambio di telefonate è stato reciproco anche per il fatto che si parlava anche di cose che non riguardavano il lavoro" (class. 1/2: AI 47, pag. 7). AP 1, a precisa domanda dell'autorità inquirente, ha negato di essersi recata a

_____ per incontrare la GG. all'uscita dal fisioterapista (class. 1/2: AI 47 pag. 7 R. 44).

E. 16

Come è chiaro, gli accertamenti di cui al consid. 14 non permettono nemmeno di concludere che AP 1 si sia intascata i soldi prelevati. L'appellante sostiene di avere consegnato quanto prelevato alla collega: " i prelevamenti (...) li ho fatti io. Di sicuro io, rientrando dalla banca, ho consegnato i soldi alla GG. ed allora mi chiedo: a chi ha dato i soldi la GG.? (...) Anche in questo caso posso pensare che i soldi passati dalle mie mani in quelle della GG. siano magari stati consegnati al T. stesso." (AI 7, pag. 8) Pur riconoscendo di essere stata lei a prelevare il denaro in tutti i 13 episodi indicati ai punti 1.1.-1.13 del dispositivo della sentenza impugnata, AP 1 sostiene di essere totalmente estranea ai reati avendo ella sempre agito su incarico di terzi - in genere, la collega GG. - cui ha consegnato il denaro, nella convinzione che il tutto fosse fatto nell'interesse della A. (class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 3 citato al consid. 12 della sentenza impugnata).

Dichiarazioni di GG.

E. 17

Secondo le dichiarazioni di GG., l'ex-collega le avrebbe confessato di essersi appropriata di soldi di pertinenza delle tre società: " Ci siamo così incontrate alle ore 08.00 al _____. . Lì la AP 1 mi ha esplicitamente confessato che i soldi mancanti erano stati presi da lei e che i soldi menzionati come per pagamento fatture in realtà li aveva presi lei. Mi ha quindi supplicato di aiutarla minacciando che se non le avrei dato una mano si sarebbe tolta la vita e tutte cose del genere. Ricordo in quel frangente aveva con se un plico di fogli relativi alla contabilità A.. Dico questo non perché io abbia visto questi fogli ma perché è stata lei a dirmi che il plico che aveva seco era di A." (...) " Durante tutta la giornata la AP 1 mi ha telefonato cercando di convincermi ad assecondarla ed a coprire le sue malversazioni. Alle ore 15.30 di quel pomeriggio ad una sua ulteriore richiesta telefonica, sono uscita dall'ufficio incontrandomi con lei nei pressi del negozio _____. Ancora una volta voleva convincermi ad aiutarla nel coprire gli ammanchi. Durante la stessa serata ancora per due volte, una prima che mi recassi a fare fisioterapia a _____ ed un'altra un'ora dopo all'uscita dal fisioterapista lei ha cercato in tutti i modi di convincermi ad aiutarla. Alla fine le ho chiaramente fatto capire che non mi sarei prestata allo scopo e l'ho consigliata a telefonare al dott. T. ed a dirgli tutto. A quel punto lei mi ha risposto che non se la sentiva e che quindi avrebbe negato ogni addebito rivoltole" (class. 1/2: AI 14, pag. 7-8, R. 20). Nella loro parte saliente, queste dichiarazioni sono state confermate da GG. anche durante il confronto con AP 1 (class. 1/2: AI 54 pag. 16) e poi, ancora, durante il dibattimento di primo grado in cui, in particolare, la teste ha dichiarato: " ricordo che ho chiamato la signora AP 1 per chiedere dei chiarimenti su cose che non si capivano e poi il giorno dopo o due giorni dopo ci siamo viste e lei mi ha detto che cosa aveva fatto. Ha confessato che ha preso lei i soldi che mancavano e mi ha chiesto di aiutarla a coprire queste cose. Mi ha chiamata più volte, anche a casa e mi ha pedinato anche dal fisioterapista. Me la sono trovata fuori dal fisioterapista che mi chiedeva di aiutarla minacciando di uccidersi. Lei mi ha telefonato per chiedermi di trovarci la mattina seguente alle 08.00. Il mattino ci siamo trovate e lei mi ha detto che aveva fatto delle malversazioni" (verbale di audizione 17 maggio 2011 GG. al dibattimento primo grado).

E. 18

AP 1 ha negato con vigore di avere detto a GG. di essersi impossessata dei soldi di cui le società lamentavano la scomparsa (cfr., in particolare, AI 54, verbale PP 07.03.2001 confronto GG./AP 1). Sugli incontri con GG. di quei giorni, l'appellante ha sostenuto che quello mattutino del 22 novembre 2000 al _____ era stato fissato per organizzare una cena con le colleghe (class. 1/2: AI 41, pag. 2; AI 54, pag. 16) e, nel descrivere il contenuto della conversazione, ha precisato: " Ci siamo intrattenute una ventina di minuti parlando della cena che dovevamo organizzare e le avevo chiesto se era riuscita a chiarire il problema riscontrato con le fatture di F. ma la GG. a tal proposito mi disse che non aveva avuto tempo" (class. 1/2: AI 41, pag. 2, R. 2). L'appellante ha, poi, affermato che non corrisponde al vero la circostanza che alle ore

E. 19

. Sulla credibilità delle dichiarazioni di GG., la scrivente Corte nutre non poche perplessità. a) Dapprima, non si comprende per quale motivo la AP 1 avrebbe dovuto chiedere aiuto alla GG. e quale aiuto questa avrebbe potuto fornirle, visto che, secondo l'ipotesi accusatoria, l'appellante aveva già coperto le (pretese) malversazioni falsificando una serie di documenti, fra cui anche la contabilità delle diverse società. b) Di seguito, non va dimenticato che la tesi sempre sostenuta dall'appellante è quella secondo cui i soldi prelevati dal conto A. sono sempre stati consegnati alla collega GG. ritenuto che era lei ad occuparsi in prima persona dell'amministrazione di A.. Questa circostanza deve essere considerata nella valutazione della credibilità di GG., soprattutto se si considera la sua deposizione come elemento cardine a sostegno della tesi accusatoria. c) Poi, non può essere trascurato che l'appellante ha, in corso di inchiesta, prodotto un dettagliato calendario dell'utilizzo del tempo di quel

E. 22

L'assoluzione dell'appellante comporta l'annullamento della confisca ordinata dal primo giudice dell'importo di fr. 4'397,49 (stato al 12 giugno 2009) depositato sul conto n. intestato a AP 1 presso _____, già sequestrato dal Ministero pubblico in data 30 novembre 2000. La confisca avrebbe avuto identica sorte anche in caso di conferma della sentenza di primo grado ritenuto che non è provato che quanto depositato sul conto costituisca valore patrimoniale prodotto dei reati commessi dall'appellante (riservata l'applicazione degli art. 263 cpv. 1 lett. b CPP, art. 267 cpv. 3 CPP e art. 268 cpv. 1 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/S. Gallo 2009, ad art. 263 n. 2, ad art. 267 n. 5-6, ad art. 268 n. 3-4).

E. 23

L'assoluzione dell'appellante con conseguente annullamento della confisca rende priva d'oggetto la richiesta di pubblicazione avanzata, invero tardivamente in questa sede, dall'AP.

E. 24

Visto l'esito del giudizio, la parte appellante è invitata a far valere le sue pretese ex art. 429 e segg. CPP con istanza motivata e corredata dalla necessaria documentazione. Esse verranno decise con giudizio separato. 25. Sulla tassa di giustizia e sulle spese Considerato l'esito del processo, la tassa di giustizia e le spese giudiziarie, fissate dalla sentenza impugnata in complessivi fr. 3'630.- (tremilaseicentotrenta), sono integralmente accollate allo Stato. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1'200.- per tassa di giustizia e fr. 300.- a titolo di spese, sono integralmente posti a carico dello Stato. Per questi

motivi, visti gli art. 5, 6, 10, 77, 80, 84, 139, 263 e segg., 348 e segg., 389, 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP, 12, 42, 44, 47, 48 lett. e, 97, 106, 110 cpv. 4, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e pertanto: 1.1. AP 1 è prosciolta da tutti i capi di imputazione a suo carico. 1.2. È annullata la confisca dell'importo di fr. 4'397,49 (stato al 12 giugno 2009) depositato sul conto n. intestato a AP 1 presso _____, ed è disposto il dissequestro degli averi ivi giacenti a favore di quest'ultima. 2. Gli oneri processuali del dibattimento di primo grado pari a complessivi fr. 3'630.- sono posti a carico dello Stato. 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 1'200.- - spese complessive fr. 300.- fr. 1'500.- sono posti a carico dello Stato. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.